

COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19/2021

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2021 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. DALLA FONTANA Susanna	X		8. SCAPOLO LUCIANO	Х	
2. FRIGERIO Adelio	Х		9. TOSCA Roberta		Х
3. COPPA Sara	Х		10. NEGRETTI Fabrizio		Х
4. BOTTACIN Paola		Х	11. CHIGHINE Giovanni	X	
5. GANDOLA Flavio	X				
6. VALERIO Claudio		Х			
7. BERNASCONI Alessandro	Х				
			Totale n.	7	4

Partecipa il Segretario Generale - reggente temporaneo - avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Sindaco Susanna DALLA FONTANA e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Lg. 160/2019, c.d. "legge di bilancio 2020";

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia,
 Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di:
 - "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lett. c);
 - o "tutela dei diritti degli utenti [...]" (lett. d);
 - "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
 - "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (MTR);
- all'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
 - -sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), che dispone "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno a=2021 per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2)=2019 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

Rilevato che l'intestato Ente si occupa della gestione diretta dei rifiuti tramite l'affidamento delle diverse fasi del ciclo integrato agli operatori economici aggiudicatari degli appalti di servizio relativi alle diverse fasi medesime;

Rilevato altresì che per quanto attiene il servizio di gestione delle tariffe, della riscossione, del rapporto con l'utenza il gestore è rappresentato dal Comune stesso, in quanto effettua detto segmento del servizio mediante proprio personale;

Esaminato il PEF redatto dal competente Ufficio (cosiddetto PEF "grezzo") comprensivo delle voci di costo ad esso riferibili, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità resa dal legale rappresentante (allegati 1, 2 e 3 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale);

Dato atto che l'Ente ha provveduto ad inserire le voci di costo ad esso imputabili all'interno del Servizio Integrato Rifiuti inserendo i valori nel foglio di calcolo di cui all'appendice 1 al MTR deliberazione n. 443/2019 ed a redigere una relazione di accompagnamento per le parti di propria competenza (allegato 2 di cui sopra);

Considerato che le tariffe sui rifiuti:

- devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (art. 1, comma 654, della L. 27/12/2013, n. 147);
- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
 così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
- sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
 gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità
 dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile sono stati determinati avvalendosi peraltro della facoltà offerta dal comma 652, dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 38, della L. 27/12/2017 n. 205, in virtù della quale il Comune ha potuto prevedere, sin dall'anno 2014, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, e 4a, del regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati discostandosi anche del 50% dai parametri tariffari del metodo normalizzato D.P.R. 27/04/1999, n. 158, per quel che riguarda le tariffe delle utenze non domestiche;
- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni di carattere ordinario previste nel regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.), ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147, è già compreso nel piano finanziario;
- continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Como (art. 1, comma 666, della L. 27/12/2013, n. 147) e pari al 5% della Tassa;

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 21 del 30.09.2020, con la quale si era proceduto ad approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020;

Visto l'allegato Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (appendici 1, 2 e 3 di cui all'articolo 18 dell'allegato A alla delibera ARERA 443/2019 in particolare tabella dei costi, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità);

Esaminato il Piano Economico Finanziario e la relazione accompagnatoria il quale espone un costo complessivo di € 311.195,59 da cui va detratto il contributo Miur pari a € 912,39 per un importo pari a € 310.283,20 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2021 adottata in data odierna;

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di approvare conseguentemente il Piano economico finanziario anno 2021 comprensivo della relazione di accompagnamento il quale deve essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Udito l'intervento del Sindaco che dà atto che avverrà un'unica discussione per la presente proposta di deliberazione e per la successiva e poi si procederà a separate votazioni.

Illustra il PEF la dott.ssa Maria Maddaloni, quale Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario dell'intestato Ente.

Interviene il Consigliere Adelio Frigerio per ulteriori chiarimenti;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D. Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Acquisito il parere dell'organo di revisore contabile dell'intestato Ente;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa a formarne parte integrante e sostanziale

- 1. di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario della componente TARI (Tassa Rifiuti) anno 2021, composto da:
 - sviluppo degli importi (foglio di calcolo) di cui all'appendice 1 al MTR deliberazione n.443/2019, allegato 1, annesso alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 - relazione di accompagnamento al PEF allegato 2, annesso alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di prendere atto della dichiarazione di veridicità dei dati istruttori relativi al summenzionato PEF TARI 2021 rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente, allegato 3 annesso alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto di indirizzo amministrativo all'Ufficio competente affinché proceda a trasmettere mediante la piattaforma telematica predisposta sul sito istituzionale di ARERA tutta la documentazione approvata nei punti precedenti e prevista dall'art. 6 del MTR;
- 4. di provvedere all'approvazione delle tariffe Tari anno 2021 con separato atto;
- 5. di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con successiva e separata, palese ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI LUISAGO



Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 19/2021 DEL 28/06/2021

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2021 - Approvazione.

La scrivente dott.ssa Maria Maddaloni in funzione di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Lg. n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i vincoli di finanza pubblica di cui alla vigente normativa;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 24/06/2021

Il Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario F.to dott.ssa Maria Maddaloni Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Susanna Dalla Fontana IL SEGRETARIO GENERALE reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 27/07/2021 per ivi rimanervi gg. 15 consecutivi. Lì, 27/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 28/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 27/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE reggente temporaneo avv. Gianpietro Natalino